




Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 12898 /Gen.



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari II e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore Delegato ai Rapporti
con il Consiglio Regionale

S E D E

VIII LEGISLATURA – Proposta di Legge – Reg. Gen. n.70 – depositata il 14 ottobre 2005

Ad iniziativa del Consigliere PISACANE.

**OGGETTO: " DISPOSIZIONI ED INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE PER
FAVORIRE LA SICUREZZA E LO SVILUPPO ECONOMICO"**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

- II Commissione Consiliare per l'esame;**
- III Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 NOV. 2005**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

**DISPOSIZIONI ED INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA
SICUREZZA E LO SVILUPPO ECONOMICO**

Ad iniziativa dei Consiglieri: Pisacane, Barbato, Errico, Ferraro e Arena.

Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 2005

Ruolo Generale n. 70



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Attualmente in Campania molte imprese operano in un contesto di incertezza, in cui la violenza e la prevaricazione hanno sostituito le regole della corretta concorrenza e della competizione tra imprese e territori. Tale anomalia comporta tutta una serie di costi diretti ed indiretti sul sistema economico non solo traducibili in termini di beni e merci sottratte, ma soprattutto di lievitazione dei costi di protezione e quindi di gestione delle imprese. Dalla convinzione che nessuna crescita economica né benessere potranno mai investire il territorio campano finché esso resterà condizionato (com'è nel suo terzo) dall'oscuro operare di organizzazioni criminali, è sorta la necessità di garantire una "politica globale per la sicurezza" basata su nuove sinergie tra Stato, Regioni, Enti Locali e parti sociali. Oggi per un imprenditore sicurezza non significa semplicemente più macchine e più uomini, ma avvalersi ad esempio di nuove sofisticate tecnologie elettroniche e satellitari, impegnarsi in iniziative ed incontri con rappresentanze istituzionali, pubblicare opuscoli e manuali diretti alla prevenzione ed alla difesa dai fenomeni criminali, stipulare convenzioni con istituti di vigilanza, formare ed aggiornare a tal fine il proprio personale o parte di esso. L'incentivo fiscale oggetto della presente proposta di legge, che con orgoglio possiamo definire innovativo e senza precedenti, prevede una detassazione del 50 per cento sul reddito di impresa investito in tutti i beni strumentali connessi all'attività di vigilanza e protezione, acquisiti in proprietà o in leasing, purché nuovi. Oggetto di agevolazione, oltre agli investimenti suddetti, sono anche le spese sostenute per la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza, quelle sostenute per servizi utilizzabili dal lavoratore dipendente e connesse all'attività di protezione. In tal caso si consente alle aziende la deduzione di un ulteriore 50% del costo sostenuto e già imputato al conto economico. In sostanza se si spende 100 il beneficio fiscale sarà pari a 150. E' senza dubbio un primo, significativo passo che vuol andare incontro alle esigenze e ai bisogni non solo delle locali realtà imprenditoriali, che già al suo nascere intende stimolare, incoraggiare le aree depresse del Mezzogiorno, le famose regioni obiettivo uno, che oltre ad incontrare ostacoli derivanti dalla mancanza di infrastrutture, di veloci collegamenti con il resto d'Europa, di manodopera specializzata, subiscono l'aggravante della presenza della criminalità che tutto paralizza lì dove non distrugge. Ecco perché l'augurio migliore è che questo Consiglio Regionale si faccia promotore di un'iniziativa forte anche da un punto di vista sociale, da sottoporre al Parlamento, affinché si doti l'imprenditoria di uno strumento così importante che abbracci e non si distanzi dal coro dei bisogni della gente che reclama la certezza del lavoro, ma anche la sua sicurezza e protezione da ogni forma di sopruso e indegno ricatto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Finalità

La Regione Campania al fine di emarginare il fenomeno della criminalità mafiosa che, minando l'attività delle imprese, ostacola lo sviluppo economico del proprio territorio, con la presente legge propone l'adozione delle disposizioni e degli incentivi fiscali volti alla detassazione del reddito di impresa investito per l'acquisto di beni strumentali, ad esclusione di beni immobili, attraverso cui garantire il monitoraggio e la sicurezza delle locali realtà imprenditoriali. Oggetto di incentivo fiscale è anche il costo della stipula di convenzioni con istituti di vigilanza, ed il costo per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in attività di polizia privata.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Incentivo fiscale

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo. A tale importo si aggiunge il 10 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio della Regione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento in beni immobili non è ammissibile ai benefici della presente legge.

2. Rappresentano oggetto di agevolazione fiscale - anche - le spese sostenute per la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza espressamente riconosciuti, per i servizi utilizzabili dal personale e connessi all'attività di vigilanza, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in attività di polizia privata - in tal caso l'agevolazione è rappresentata da una deduzione di imponibile ai fini delle imposte dirette pari al 50 per cento dei costi già imputati al conto economico delle imprese.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. La detassazione di cui agli articoli precedenti si applica al reddito delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti oggetto di detassazione è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Organi competenti

Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui all'articolo 2 ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle Entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione e controllo a consuntivo - con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al primo comma del presente articolo, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Revoca dell'incentivo

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'attività di sicurezza e vigilanza dell'impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili